



COMUNE DI MARMIROLO

Provincia di Mantova

SEDE MUNICIPALE – Piazza Roma n. 2 – C.a.p. 46045 – Tel. 0376/298511 – Fax. 0376/294045

AREA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE SOCIO-CULTURALE

REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2001

Art.1

Gli Assegnatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione e a quelle del presente Regolamento che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Art.2

Gli Assegnatari debbono:

- a) servirsi della cosa locata ai sensi dell'art.1587 del Codice Civile con la diligenza del buon padre di famiglia ed attenersi ai regolamenti municipali e di altre competenti Autorità per quanto non sia contenuto nel presente regolamento;
- b) curare la più scrupolosa pulizia, non solo del rispettivo alloggio, ma anche dei locali e degli spazi di uso comune, concordando con gli altri inquilini le modalità di espletamento della stessa e facendosi carico, in parti uguali, delle spese sostenute per realizzare quanto sopra detto. In caso contrario, se, a seguito di sopralluogo effettuato dall'Amministrazione Comunale, si dovesse ravvisare incuria o scarsa pulizia dei luoghi comuni, l'Amministrazione stessa si assumerà l'incarico di contattare una ditta specializzata per gli interventi da attuare il cui costo verrà addebitato in parti uguali tra tutti gli inquilini facenti parte dello stabile in oggetto;
- c) sorvegliare con la maggior cura i propri bambini e vietare loro di intrattenersi sulle scale e sui passaggi di uso comune.
Comunque i genitori o i parenti che li hanno in custodia, sono tenuti a rispondere dei danni arrecati dai propri bambini alle persone e alle cose;
- d) notificare subito all'Ente Gestore tutte le variazioni avvenute nel nucleo familiare anche se non dichiarate nello stato di famiglia;
- e) indicare all'Ente Gestore, in casi di assenza prolungata, la persona di loro fiducia presso la quale lasciare le chiavi dell'appartamento o dello stabile loro locato;
- f) gli assegnatari devono concorrere, in parti uguali, alle spese sostenute per acquisto, riparazione o interventi di natura ordinaria, spettanti agli assegnatari, di strumenti o apparecchiature d'uso comune (es. caricamento autoclave e simili).

Art.3

E' vietato agli assegnatari:

- a) usare in modo improprio le parti comuni e recare disturbo ai coinquilini;

- b) comportarsi, per la battitura di tappeti, zerbini, stuoie, coperte, materassi, ecc. in modo difforme dalle prescrizioni del regolamento di Polizia Urbana;
- c) depositare nei luoghi di passaggio: biciclette, materiale ingombrante ecc. anche per breve tempo;
- d) gettare dagli scarichi e negli immondezzai, materie che possono ingombrare le tubazioni di scarico;
- e) tenere materiali infiammabili, o materie comunque pericolose, sia nell'alloggio che nei locali accessori ed immettere nelle canne di esalazione prodotti derivanti dalla combustione di stufe o similari;
- f) lasciare aperto il portone e gli ingressi comuni in ogni ora del giorno e della notte;
- g) tenere materiale di peso eccedente quello del normale arredo: negli alloggi, sui balconi, nei solai;
- h) recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura soprattutto nella fascia oraria che va dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00;
- i) stendere o depositare all'esterno delle finestre, sui ballatoi, sui pianerottoli, sulle terrazze e negli spazi comuni: biancheria, indumenti, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi;
- l) tenere vasi da fiori o altri recipienti all'esterno dei balconi o sui davanzali delle finestre o in posizione pericolosa per l'incolumità delle persone;
l'irrigazione dei vasi da fiori deve essere fatta in ore (ad es. nel primo mattino o in serata) e con modalità tali da non riuscire di incomodo ai coinquilini ed ai passanti o di danno allo stabile;
- m) tenere cani, gatti o altri animali che rechino molestia ai coinquilini e rappresentino pericolo di danno per le condizioni igieniche dello stabile;
- n) entrare nei cortili con automobili, motociclette e veicoli in genere, salvo speciali deroghe da concedersi dall'Ente Gestore;
- o) deturpare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati con l'apposizione sulle facciate, sui davanzali delle finestre, sui parapetti delle terrazze e dei balconi di targhe pubblicitarie od altro;
- p) mutare la destinazione d'uso dei locali accessori (cantine, solai ed altro) e delle autorimesse.

Art.4

L'assegnatario avrà la maggior cura dei locali affittatigli, riconsegnandoli a fine di locazione in buono stato di conservazione.

L'Ente Gestore non garantisce la consegna dei locali per l'epoca fissata, potendosi verificare il caso che l'alloggio non sia reso disponibile al termine previsto.

Nessun indennizzo è dovuto dall'Ente Gestore per tale evenienza.

Art.5

Gli assegnatari che hanno disdetto i locali devono lasciar visitare l'appartamento agli aspiranti tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12 dal giorno dell'accettazione della disdetta, salvo diversi accordi presi tra l'Ente Gestore e l'assegnatario.

Art.6

Per gli appezzamenti ad uso singolo, orto, giardino, l'assegnatario dovrà osservare le speciali norme all'uopo emanate e qui sotto elencate.

Si precisano, quindi, a suo carico fin d'ora i seguenti obblighi:

a) è assolutamente vietato all'assegnatario di eseguire, sull'appezzamento, costruzioni o modifiche senza l'espresso consenso dell'Ente Gestore.

Gli è vietato, inoltre, di servirsi dell'appezzamento per depositarvi veicoli, merci e oggetti di qualsiasi specie come pure di stendervi biancheria, indumenti ed altro;

b) l'assegnatario che, per lo sviluppo di piante o rampicanti, potesse arrecare noia ai vicini o danni al fabbricato, sarà tenuto, a semplice richiesta scritta dell'Ente Gestore, a ridurre o a rimuovere le piantagioni;

A giudizio insindacabile dell'Ente Gestore dovrà pure provvedere a modificare o a sostituire ogni genere di coltivazione che fosse ritenuta dannosa;

c) nessun indennizzo è dovuto dall'Ente Gestore all'assegnatario all'atto dello soggio per le piantagioni di qualsiasi specie fatte nel giardino, o per lavori ornamentali che vi fossero eseguiti; come: cinte, aiuole, fontane, sedili, ecc.

d) l'assegnatario è obbligato a mantenere gli appezzamenti a uso singolo, ove esistenti, puliti, in condizioni decorose (es. sfalcio dell'erba almeno ogni 15 gg., pulizia generale dell'appezzamento ecc...).

Art.7

Nel caso che i locali affittati siano serviti da ascensore, l'assegnatario dovrà, nell'uso del medesimo, uniformarsi al regolamento esposto in cabina e alle norme consuetudinarie vigenti in materia; resta esonerato il Comune da ogni responsabilità al riguardo, anche per le eventuali sospensioni dovute a casi impreveduti od occorrenti per la manutenzione e la riparazione dell'impianto.

Art.8

Il Comune di Marmirolo si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno, ad ispezioni negli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta di essi e la osservanza di ogni obbligo contrattuale dell'assegnatario, il quale non potrà opporsi a tali ispezioni.

Art.9

Il Comune di Marmirolo non garantisce per i danni derivanti da umidità, rotture o manomissioni, per furti, provocate dagli inquilini o da terzi, come pure per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua potabile, del gas e dell'energia elettrica.

Art.10

Per tutto ciò che non è stabilito nel contratto e nelle presenti norme, Il Comune di Marmirolo potrà emanare particolari disposizioni.